

Bando regionale "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle imprese e all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, eventualmente integrati con impianti per l'accumulo dell'energia prodotta"

FAQ

Domande frequenti e risposte

Domande comuni alle linea 1 e alla linea 2

D. Può partecipare al bando un'impresa registrata con codice ATECO primario diverso da B o C, se uno di quest'ultimi compare comunque tra i codici secondari.

R. No, l'impresa deve essere registrata con codice Ateco primario B o C.

D. il contributo previsto dal bando è cumulabile con il Credito d'imposta e con i Titoli di Efficienza Energetica?

R. Si

D. E' possibile partecipare al bando presentando una diagnosi energetica predisposta con il bando regionale approvato con decreto n.809/2020 ed integrato con decreto 4108/2000? L'intervento realizzato con il contributo previsto dal bando in oggetto (approvato con decreto regionale n.10782 del 4.8.2021) può essere fatto valere ai fini della rendicontazione prevista per ottenere il contributo relativo alla diagnosi o all'adozione della ISO 50001, come previsto nel relativo bando di cui sopra?

R. Si, la risposta è positiva per entrambe le domande ma occorre fare attenzione alle scadenze per la rendicontazione, previste da ciascun bando.

D. In caso di diagnosi effettuata negli ultimi 12 mesi considerando i consumi di una sola annualità (2019 o 2020) è necessario procedere al rifacimento dell'intera diagnosi per considerare la media del triennio 2017-2018-2019 oppure, preso atto del modello energetico con la ripartizione dei vettori tra le varie utenze, i calcoli degli indici specifici richiesti dal Bando possono essere esplicitati nella relazione tecnico-economica dell'intervento da allegare alla domanda?

R. Occorre comunque dar conto dei consumi energetici dell'ultimo triennio. Se la diagnosi non li comprende, occorre integrare il dato nella relazione che accompagna il progetto (punto C1, lett. d) del bando).

D. Il progetto dell'intervento ed il quadro economico possono essere sottoscritte anche da una ESCO certificata 11352 in alternativa alla sottoscrizione da parte di un EGE certificato UNI CEI 11339?

R. No, il bando prevede che il progetto sia sottoscritto da un professionista, cioè da una persona fisica, esperto in gestione dell'energia. Pertanto, la certificazione che comprova le sue competenze è la UNI CEI 11339 e non la 11352, che riguarda la certificazione delle ESCO.

D. E' possibile ottenere il contributo con la rendicontazione a saldo, ovvero in un'unica soluzione, evitando la presentazione della polizza fidejussoria?

R. Si, ma in fase di rendicontazione verrà erogato solo il 90% del contributo, dal momento il restante 10% verrà erogato solo a seguito della presentazione della relazione di monitoraggio.

Domande relative alla linea 1 (riduzione dell'Indice di prestazione energetica)

D. In caso di smantellamento, effettuato solo in virtù della possibilità di agevolazione offerta dal Bando, di linea produttiva obsoleta e sua sostituzione con nuova linea a risparmio energetico, qual è il costo dell'investimento considerato ammissibile? Viene finanziato l'intero investimento o solo i costi supplementari rispetto ad una linea "standard" disponibile sul mercato?

R. Come previsto al punto B.3 del bando, se il costo dell'investimento riguarda un dispositivo non obbligatorio che, applicato all'impianto, ha l'unico scopo di ridurre i consumi energetici ed è individuabile come investimento distinto, l'intero costo del dispositivo è ammissibile al contributo; negli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica e che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

D. Come comportarsi se non fosse possibile definire chiaramente l'investimento analogo che sarebbe stato realizzato senza l'aiuto?

R. Poiché il progetto e il quadro finanziario devono essere redatti e sottoscritti da un Esperto di Gestione dell'energia tecnico abilitato, certificato secondo la norma UNI CEI 11339, quest'ultimo deve assumersi la responsabilità di fare una valutazione, motivandola.

D. Una PMI con un processo produttivo già attivo, che installa un nuovo impianto di cogenerazione per soddisfare i propri consumi, può rientrare tra i beneficiari del bando? Viene finanziato l'intero investimento?

R. Sì ma deve dimostrare che il nuovo impianto di cogenerazione consente la riduzione dell'IPE prevista dal bando.

D. I costi relativi a interventi tecnici (modifiche meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche) in grado di aumentare l'efficienza energetica sono tutti agevolabili?

R. Sì ma occorre dimostrare la funzionalità dei suddetti interventi rispetto alla riduzione dei consumi energetici.

D. In caso uno stabilimento abbia importanti consumi di gasolio per autotrazione (approvvigionamento materie prime e consegna prodotti finiti) e voglia operare un intervento sul processo produttivo, che utilizza solamente energia elettrica e gas naturale, si rende necessario considerare i tep dovuti al gasolio per verificare la riduzione dell'indice di prestazione energetica (IPE) di almeno il 7%?

R. No, ai fini del presente bando rilevano solo i consumi del sito produttivo, geograficamente individuato (del resto, le spese per l'acquisto e la modifica dei mezzi di trasporto non rientrano tra quelle ammissibili al contributo). Pertanto, la riduzione dell'IPE va rapportata ai consumi energetici del solo sito produttivo.

D. Se uno stabilimento presenta diverse linee di produzione, anche molto diverse tra loro, la riduzione dell'indice di prestazione energetica (IPE) pari ad almeno il 7% deve essere ottenuta a livello dell'intero stabilimento?

R. Sì, perché si fa riferimento al sito produttivo.

D. È possibile per un'impresa con più stabilimenti siti in Lombardia presentare un progetto di efficienza per ogni stabilimento?

R. No, può presentare solo una domanda per un progetto di efficientamento e una domanda per l'installazione di un impianto fotovoltaico; le domande possono riguardare due distinte sedi produttive o la medesima

D. In caso di domanda con investimento del valore di alcuni milioni di euro, il contributo massimo resta di 400.000 € ma nel calcolo della riduzione dell'indice di prestazione energetica (IPE), si possono considerare i risparmi dovuti all'intero investimento?

R. Si ma l'avvio dell'investimento deve essere successivo alla comunicazione regionale di concessione del contributo.

D. Sono ammissibili interventi di isolamento e di illuminazione degli stabilimenti produttivi?

R. No, perché il bando è finalizzato all'efficientamento energetico degli impianti produttivi delle imprese. Gli interventi di coibentazione o di illuminazione sono ammissibili solo se riguardano specifici componenti degli impianti produttivi.

Domande relative alla linea 2 (installazione di impianto fotovoltaico con eventuale sistema di accumulo)

D. E' ammissibile la domanda per l'acquisto di un impianto fotovoltaico in sostituzione di un impianto fotovoltaico già esistente?

R. No, il bando è finalizzato ad incrementare la potenza installata

D. E' possibile presentare domanda di contributo per un impianto fotovoltaico da installare su un capannone in costruzione, dove verrà trasferita la produzione dell'impresa entro i termini previsti dal bando per la conclusione degli interventi?

R. No, sia perché un edificio di nuova costruzione è già soggetto all'obbligo di installazione di una potenza elettrica che sfrutta le FER (allegato 3 del d.lgs. 28/2011) sia perché la domanda è subordinata alla presentazione di una diagnosi che riguarda il sito produttivo oggetto di intervento.

D. La diagnosi energetica di un'impresa non energivora, finalizzata ad ottenere un contributo per installare un impianto fotovoltaico, che requisiti deve avere?

R. In questo caso la diagnosi energetica non deve necessariamente essere redatta in conformità alla norma UNI 16247, parte 1 e parte 3 ma deve comunque essere fatta nel rispetto dei requisiti minimi che discendono dalla stessa definizione di diagnosi energetica contenuta nell'art.2 e nell'allegato 2 del d.lgs. 102/2014).

D. Nel caso di installazione di nuovi impianti fotovoltaici può essere considerato ammissibile il costo per la rimozione e smaltimento amianto, oltre al successivo rifacimento della copertura?

R. No, è ammissibile solo l'investimento relativo all'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico

D. E' ammissibile la spesa per il solo acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti?

R. E' ammissibile la spesa per l'acquisto di un impianto di accumulo che tenga conto anche della capacità di produzione degli impianti fotovoltaici esistenti ma la domanda deve necessariamente comprendere anche l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, che incrementa la potenza esistente.

D. Sono ammissibili al finanziamento impianti FER che prevedano la connessione alla rete elettrica nazionale regolata dal meccanismo dello scambio sul posto?

R. Si

D. Nel caso in cui un'azienda sia proprietaria di due immobili distinti catastalmente (aventi numeri civici differenti) dotati di due contatori separati, ma attigui e facenti parte della medesima sede operativa, è possibile presentare domanda di contributo per installare due differenti impianti fotovoltaici su entrambi i capannoni?

R. No, perché il caso descritto rappresenta due distinte sedi operative, per quanto prossime.

E' ammissibile al contributo l'installazione di un impianto fotovoltaico su strutture diverse dal capannone in cui si svolge l'attività produttiva?

R. Si, purché l'installazione riguardi strutture di pertinenza della sede produttiva (coperture degli uffici, pensiline, tettoie, ecc.)